



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al “Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006ss.mm.ii., dalla Veneta Energia S.r.l. con nota prot. n. 2 del 17 aprile 2019, acquisita con prot. n. 9247/DVA del 19 aprile 2018, e perfezionata con nota del 22 maggio 2018, acquisita agli atti con prot. n. 11856/DVA del 22 maggio 2018, relativa al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato “Cerignola Veneta Sud” ricadente nel Comune di Cerignola (FG), di potenza complessiva pari a 79,8 MW;

CONSIDERATO che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui all’allegato II, punto 2) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, denominato “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con complessiva superiore a 30 MW*” sottoposte, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto, a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale fornita dalla Veneta Energia S.r.l. con nota del 22 maggio 2018 ed acquisita agli atti in parti data con prot. n. 11856/DVA, a fronte della richiesta della ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. 10759/DVA del 9 maggio 2018;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità ai fini della consultazione del pubblico, avvenuta in data 30 maggio 2018

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia in provincia di Foggia ed in particolare nel comune di Cerignola, nelle località Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafra e Masseria Paletta, prevede la realizzazione di n. 19 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 79,8 MW, e delle relative opere di interconnessione alla rete di trasmissione nazionale e che l'impianto è collegato alla stazione di consegna sita in località Masseria Paletta, con un cavidotto lungo oltre 18 km a nord del sito di localizzazione del progetto;

CONSIDERATO che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991 e di siti della Rete Natura 2000, ma che nell'area vasta è presente il sito SIC IT9120011 "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti", distante 3 km dall'aerogeneratore più vicino in direzione sud-est;

CONSIDERATO che il procedimento di Valutazione di impatto ambientale comprende la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, il cui esito è riportato nel parere n. 3298 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito agli atti con prot. n.30426/MATTM del 30 aprile 2020;

VISTA la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dalla ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. n. 26655/DVA del 26 novembre 2018, sulla base di quanto comunicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. n.4024/CTVA del 16 novembre 2018, acquisita al prot. n.25864/DVA del 16 novembre 2018, in cui sono ricomprese anche le richieste di integrazioni avanzate da:

- a) Regione Puglia con nota prot. n. 8484 del 9 agosto 2018, acquisita con prot. n. 17933/DVA del 1° agosto 2018;
- b) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota prot. n. 22854-P del 31 agosto 2018, acquisita con prot. n.3169/CTVA del 31 agosto 2018;

PRESO ATTO che la Veneta Energia S.r.l. con nota del 21 dicembre 2018, acquisita con prot. n.29183/DVA del 24 dicembre 2018, ha chiesto una proroga di sessanta giorni dei termini per la consegna della documentazione integrativa e che questa è stata concessa con nota prot. n.425/DVA del 9 gennaio 2019;

VISTA la nota prot. n. 4 del 25 febbraio 2019 acquisita al prot. n.4977/DVA del 27 febbraio 2019, con cui la Veneta Energia S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni documentale formulata dalla ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con la sopra menzionata nota prot. n. 26655/DVA del 26 novembre 2018;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per l'avvio di una nuova consultazione del pubblico, avvenuta in data 7 marzo 2019;

PRESO ATTO che a seguito delle due fasi di consultazione del pubblico, svolte ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono pervenute osservazioni da del pubblico;

ACQUISITO il parere negativo reso dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, mediante D.G.R. n. 1566 del 02 settembre 2019, con prot. n. 10627 del 05 settembre 2019, acquisita in pari data con prot. n. 22490/DVA;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3298 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto agli atti con prot. n. 30426/MATTM del 30 aprile 2020;

ACQUISITA con prot. n. 32965/MATTM dell'8 maggio 2020 la nota prot. n. 14309 del 7 maggio 2020 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

ACQUISITO con prot. n. 64580/MATTM del 17 agosto 2020 il parere tecnico-istruttorio negativo prot. n. 23667 del 7 agosto 2020 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a seguito dell'esame delle osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla Veneta Energia S.r.l. e da questa inoltrate con nota del 22 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 9156/MATTM del 29 gennaio 2021 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis della 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota prot. n. 9771/UDCM dell'11 maggio 2021, con cui stante il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, al prot. n. 137848/MATTM del 9 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri delibera "di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Parco eolico Cerignola Veneta Sud", nel territorio comunale di Cerignola (FG), della potenza complessiva pari a 79,8 MW, presentato dalla Società Veneta Energia S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3298 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS";

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3298 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS costituito da n. 37 pagine;
- b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, con cui il Consiglio dei ministri fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da 5 pagine;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico denominato "Cerignola Veneta Sud" ricadente nel Comune di Cerignola (FG), di potenza complessiva pari a 79,8 MW, proposto dalla Veneta Energia S.r.l., con sede in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini, 51, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3298 del 17 aprile 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, queste sono svolte dall'autorità competente.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla Veneta Energia S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, sul portale del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Roberto Cingolani